



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### **DIRETTORE GENERALE**

Determinazione Numero Generale 104 del 21/04/2022

Determinazione Numero Area 9 del 21/04/2022

**OGGETTO: LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234, COMMA 583.  
LEGGE REGIONALE 09 MARZO 2022, N. 3, ART. 3,  
COMMA 1. MODIFICA DELLE INDENNITÀ PREVISTE PER  
GLI AMMINISTRATORI.**



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

## DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 9 del 21/04/2022

**OGGETTO:** LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234, COMMA 583. LEGGE REGIONALE 09 MARZO 2022, N. 3, ART. 3, COMMA 1. MODIFICA DELLE INDENNITÀ PREVISTE PER GLI AMMINISTRATORI.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica” e succ.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Amministrativa 37 del 09.11.2020, divenuta esecutiva con provvedimento dell’Assessorato Regionale per l’Agricoltura Prot. n. 21217 del 10/11/200, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale al Dott. Ing. Gian Marco Saba;

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008 e successive modifiche, che all’art. 14 comma 2 prevede che: *“Ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica che gestiscano una superficie servita da impianti di irrigazione pari o superiore a 20.000 ettari spetta, per l’esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un’indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i Sindaci dei comuni da cinquemilauno a diecimila abitanti, così come stabilita dalla tabella A del Decreto Ministeriale del 04.04.2000 n. 119 ed eventuali successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002”*;

Vista la L. 234 del 30.12.2021, che ai commi 583 e 584 prevede:

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000

abitanti;

- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 0.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Vista la L.R. n. 3 del 09.03.2022, che al comma 1 dell'art. 3 prevede:

“La Regione, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti.

Ritenuto necessario prendere atto dell'incremento delle indennità per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 ai 10.000 abitanti, provvedendo all'adeguamento delle indennità previste per Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione a far data dal

2022;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore Generale ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto consortile;

Ritenuto necessario provvedere in merito,

#### DETERMINA

1. Di prendere atto degli adeguamenti delle indennità dei sindaci previsti dalla L. n. 234/2021, commi 583, 584 e 585, e della L.R. n. 3/2022 art. 3, comma 1;
2. Di dare mandato al Direttore d'Area Amministrativa affinché, per quanto di sua competenza, a partire dal mese corrente, predisponga che sia corrisposto al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione l'incremento delle indennità spettanti in conformità con quanto previsto per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 ai 10.000 abitanti, compresi anche gli arretrati dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

---

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Gian Marco Saba